

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 27 maggio 2013

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 14 maggio 2013 - n. 18
Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione - Proroga termini

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, successivamente prorogato al 31 maggio 2013, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visti, altresì, gli articoli 1 e 2 del citato d.l.n. 74/2012 ed, in particolare, i rispettivi commi di seguito indicati:

- commi 2 e 4, i quali stabiliscono che, agli interventi di cui allo stesso decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;
- commi 1 e 2, i quali prevedono che le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui al medesimo articolo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, (in qualità di Commissario Delegato per l'Emergenza sismica ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 1, del citato d.l. n. 74/2012) 27 settembre 2012 n. 4 con la quale, in considerazione della necessità di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza, veniva prorogato al 31 maggio 2013, il termine di scadenza delle previsioni, ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti, relative al contributo per l'autonoma sistemazione;

Considerato che con decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al citato articolo 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2014, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 231;

Attesa la necessità di assicurare ancora l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza e ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine del 31 maggio 2013 per l'applicazione dell'istituto del contributo di autonoma sistemazione (CAS), stabilendo lo stesso al 31 dicembre 2014 adeguandolo così al nuovo termine di chiusura dello stato di emergenza di cui al citato all'articolo 11, comma 13 del d.l. 174/2012;

Considerata l'opportunità di procedere con successiva ordinanza ad una rivisitazione dei criteri di accesso all'istituto del contributo di autonoma sistemazione - da emanarsi nei prossimi 120 giorni - al fine di renderli coerenti con le effettive esigenze di assistenza alla popolazione in costanza del decisamente più ampio periodo di vigenza dello stato di emergenza;

Visto l'art. 27 comma 1, della l. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di garantire la prima assistenza alla popolazione colpita dal sisma senza soluzioni

di continuità, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della citata l. n. 340/2000.

DISPONE

1. Di prorogare al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, (in qualità di Commissario Delegato per l'Emergenza sismica ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, del d.l. n. 74/2012) 27 settembre 2012 n. 4;

2. Di provvedere, con successiva ordinanza da emanarsi entro i prossimi 120 giorni ad una rivisitazione dei criteri di accesso all'istituto del contributo di autonoma sistemazione al fine di renderli coerenti con le effettive esigenze di assistenza alla popolazione in costanza del decisamente più ampio periodo di vigenza dello stato di emergenza;

3. Di dare atto che sino alla di efficacia delle previsioni di cui all'ordinanza del precedente punto 2 sono confermati e fatti propri i termini, i criteri ed le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nella provincia di Mantova, alla data del 31 maggio 2013;

4. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza previsti in Euro 7.000.000, si provvede a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

5. Di dichiarare la presente Ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della legge 24 novembre 1990 n. 340, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e di disporre l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della citata l. n. 340/2000;

6. Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni